

Allegato 'B'

Misure da attuare per l'eradicazione del focolaio di *Anoplophora chinensis* nel comune di Prato

- a) Abbattimento immediato, da parte del possessore, delle piante infestate e delle piante che presentano sintomi causati dall'organismo specificato, nonché rimozione completa delle radici. Nei casi in cui le piante infestate siano trovate durante il periodo di volo dell'organismo specificato, l'abbattimento e la rimozione devono avvenire entro 30 gg dal ricevimento da parte dell'interessato della comunicazione della misura ufficiale. Le modalità di distruzione verranno definite nella stessa misura ufficiale.
- b) Abbattimento da parte del possessore di tutte le piante specificate¹ nel raggio di 100 m intorno alle piante infestate; tali piante devono essere esaminate da parte del SFR² per verificare se presentano o meno segni di contaminazione. L'abbattimento e la rimozione devono avvenire entro 30 gg dal ricevimento da parte dell'interessato della comunicazione della misura ufficiale. Le modalità di distruzione verranno definite nella stessa misura ufficiale.
- c) Rimozione e distruzione da parte del possessore delle piante abbattute a norma delle lettere a) e b), nonché delle loro radici, entro 30 gg dal ricevimento da parte dell'interessato della comunicazione della misura ufficiale. Le operazioni di abbattimento, rimozione e distruzione devono essere effettuate prendendo tutte le precauzioni necessarie per evitare la diffusione dell'organismo specificato durante e dopo l'abbattimento; prima della distruzione le piante devono essere esaminate da parte del SFR per verificare se presentano o meno segni di contaminazione.
- d) In alternativa alla distruzione delle piante in casi eccezionali, dopo attenta valutazione da parte del SFR, la distruzione delle piante potrà essere parzialmente o totalmente sostituita tramite adeguata applicazione di reti metalliche a maglia stretta.
- e) divieto di movimentazione delle piante specificate presenti nelle zone delimitate definite dal presente atto, se non ricorrono le condizioni previste nell'allegato I, sezione 2 del DM 12/10/2012³. Il divieto di movimentazione verrà notificato con

¹ Le 'piante specificate' sono :Acer spp., Aesculus hippocastanum, Alnus spp., Betula spp., Carpinus spp., Citrus spp., Cornus spp., Corylus spp., Cotoneaster spp., Crataegus spp., Fagus spp., Lagerstroemia spp., Malus spp., Platanus spp., Populus spp., Prunus laurocerasus, Pyrus spp., Rosa spp., Salix spp. e Ulmus spp.;

² Servizio Fitosanitario Regionale

³ La sezione 2 dell'allegato I al DM 12/10/2012 prevede le seguenti 'Condizioni per lo spostamento:

1. Le piante specificate originarie di zone delimitate all'interno dell'Unione possono essere spostate all'interno dell'Unione solo se accompagnate da un passaporto fitosanitario redatto e rilasciato conformemente al decreto legislativo n. 214/2005, e se sono state coltivate per un periodo di almeno due anni prima del trasporto in un luogo di produzione:

i. registrato in conformità al decreto legislativo 214/2005;

e

ii. che è stato sottoposto ad almeno due meticolose ispezioni ufficiali annuali per rilevare eventuali tracce dell'organismo specificato, effettuate ad intervalli opportuni, nelle quali non è stata constatata la presenza di tale organismo; ove opportuno, detta ispezione comprende un campionamento distruttivo mirato delle radici e del fusto delle piante; le dimensioni del campione sottoposto ad ispezione devono essere tali da permettere almeno il rilevamento dell'1% della contaminazione con un livello di affidabilità del 99%;

e

iii. situato in una zona delimitata in cui le piante sono state coltivate in un sito: a protezione fisica totale per impedire l'introduzione dell'organismo specificato, oppure

in cui si applicano opportuni trattamenti preventivi o in cui il campionamento distruttivo

apposita misura ufficiale. I piazzali di carico-scarico delle piante ubicati all'interno delle zone delimitate sono esentati dalle restrizioni sullo spostamento delle piante specificate purché tali piante sostino sui piazzali suddetti per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico.

f) Previa autorizzazione ufficiale del SFR, all'interno della zona delimitata, è possibile effettuare lo spostamento di piante specificate per esigenze dovute a problemi agronomici o di organizzazione aziendale.

g) Ricerca da parte del SFR dell'origine della contaminazione e delle piante ad essa associate, per quanto possibile, esaminando, anche tramite campionamento distruttivo mirato, ciascun segno di contaminazione.

h) Divieto di piantare nuove piante specificate all'aria aperta in una zona delimitata ai sensi del presente decreto, se non ricorrono le condizioni previste nell'allegato I, sezione 2 del DM 12/10/2012; l'introduzione di piante specificate deve comunque essere comunicata al SFR entro 10 giorni dal loro arrivo in azienda, fornendo copia dei documenti fiscali che hanno accompagnato lo spostamento.

i) Nel caso in cui l'azienda scelga di applicare i trattamenti preventivi, deve darne evidenza nel Registro dei trattamenti. Il SFR si riserva di dare indicazioni tecniche sugli insetticidi da utilizzare.

l) Monitoraggio intensivo da parte del SFR della presenza dell'organismo specificato tramite ispezioni annuali, effettuate in momenti opportuni sulle piante ospiti, facendo particolare attenzione alla zona cuscinetto, compreso, ove opportuno, un campionamento distruttivo mirato.

m) Attività di sensibilizzazione da parte del Regione Toscana per aumentare la consapevolezza del pubblico sulle minacce rappresentate dall'organismo nonché sulle misure adottate per impedirne l'introduzione e la diffusione nell'Unione europea, comprese le condizioni relative allo spostamento di piante specificate dalla zona delimitata.

n) Se necessario, misure specifiche individuate dal SFR per affrontare qualsiasi specificità o complicazione che possa essere ragionevolmente ritenuta in grado di impedire, ostacolare o ritardare l'eradicazione, in particolare misure relative all'accessibilità e all'eliminazione adeguata di tutte le piante infestate o sospette di essere infestate, indipendentemente dalla loro ubicazione, dal fatto che siano di proprietà pubblica o privata o dalla persona o ente che ne è responsabile.

o) Qualunque altra misura individuata caso per caso dal SFR in grado di contribuire all'eradicazione dell'organismo specificato, tenendo conto della norma ISPM⁴ n. 9.

mirato è effettuato su ciascun lotto di piante specificate prima dello spostamento al livello stabilito nella tabella di cui alla sezione 1, parte B, punto 2, e, in ogni caso, che è sottoposto annualmente ad ispezioni ufficiali per il rilevamento dell'organismo specificato in un raggio di almeno 1 km intorno al sito, effettuate ad intervalli opportuni, durante le quali l'organismo specificato, o tracce di esso, non è stato trovato. I portinnesti che soddisfano i requisiti della sezione 1 possono essere innestati con marze non coltivate in queste condizioni, purché il loro diametro non superi 1 cm nel suo punto di massimo spessore.

2. Le piante specificate non originarie delle zone delimitate, ma introdotte in un luogo di produzione situato in una di queste zone, possono essere spostate all'interno dell'Unione a condizione che detto luogo di produzione sia conforme ai requisiti di cui al punto 1, punto iii) , e solo se accompagnate da un passaporto fitosanitario redatto e rilasciato a norma del decreto legislativo n. 214/2005.

3. Le piante specificate importate da Paesi terzi in cui l'organismo specificato è notoriamente presente, conformemente alla sezione 1, possono essere spostate all'interno dell'Unione solo se accompagnate dal passaporto fitosanitario di cui al punto 1.

⁴ International Standard for Phytosanitary Measures